

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. (omissis)/2014 promossa da:

MUTUATARI

- attori -

Contro

BANCA

- convenuta -

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 sexies c.p.c.

osserva

I mutuatari hanno convenuto in giudizio la Banca deducendo di aver stipulato in data 7 giugno 2005 un mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo capitale di euro 115.000,00 con piano di rimborso alla francese per 300 rate mensili (25 anni) posticipate.

Alla data di sottoscrizione il tasso corrispettivo era pari al 3,90% e collegato all'Euribor a tre mesi.

Il tasso di mora pattuito era rappresentato da uno spread pari a 2 punti oltre il tasso corrispettivo pari quindi ad un tasso iniziale del 5,90% (3,90+2).

Come correttamente dedotto dagli attori il tasso soglia usura all'epoca della stipula del contratto era pari al 5,81%.

Lamentavano gli attori di aver fatto svolgere una perizia econometrica dalla società (omissis) di Brescia temendo delle irregolarità.

La predetta società affidava al dott. (omissis) della (omissis) l'analisi del contratto e dei tassi applicati e questi rilevava il superamento della soglia usura dei predetti tassi.

L'avv. (omissis), specializzato in diritto bancario, redigeva un parere *pro veritate* concludendo nel senso della gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815 c.c..

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1312

Lamentavano gli attori altresì la natura anatocistica degli interessi del piano di ammortamento alla francese (pag. 7 atto di citazione) anche se in sede di conclusioni omettevano di svolgere alcuna richiesta in merito agli eventuali interessi anatocistici corrisposti limitandosi a chiedere la restituzione di quelli asseritamente usurari.

Chiedevano altresì di accertare che la polizza vita sottoscritta non fosse obbligatoria per legge e conseguentemente fosse disposta la restituzione di quanto versato a titolo di polizza per euro 4.706,95.

Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con la prima memoria gli attori chiedevano altresì la restituzione di quanto avevano speso per la redazione delle perizie econometriche per complessivi euro 5.293,60 e specificavano che l'usura dei tassi pattuiti si verificava poiché la banca nel contratto aveva inserito una clausola, che peraltro altro non è che la ritrasposizione dell'art. 3 della delibera CICR del 2000, per cui i tassi di mora vengono calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo addebitate così che, in realtà, fosse stato il contratto, nei fatti, a prevedere la sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio.

Nelle more subentrava un nuovo difensore per gli attori a fronte della rinuncia del precedente difensore.

Le domande attoree sono manifestamente infondate e vanno integralmente rigettate.

Va preliminarmente osservata la infondatezza della eccezione svolta nella terza memoria istruttoria dalla convenuta di nullità della procura rilasciata al nuovo difensore da un lato perché l'atto allegato alla comparsa inviata in data 19/06/2015 dal nuovo difensore è un atto analogico sottoscritto dal cliente ed autenticato dal nuovo difensore scansionato e siglato con firma digitale nel pieno rispetto delle specifiche tecniche.

Il tutto è poi allegato ad un atto che altro non fa che richiamarsi agli atti ed alle conclusioni già rassegnate sicché non vi è alcuna nullità o irregolarità e la seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., pur con i limiti che si evidenzieranno più oltre, è pienamente valida dal punto di vista della sua legittimità nel deposito.

Passando al merito va in primo luogo osservato che tanto la perizia che il parere *pro veritate* dimessi in atti non appaiono di alcuna utilità probatoria a fronte della loro genericità ed indeterminatezza che ne consentirebbe la produzione in qualsiasi altro giudizio bancario in cui si discutesse di un mutuo di 115.000 euro mancando in quei due documenti alcun elemento di personalizzazione che faccia ritenere che i periti degli attori abbiano concretamente preso in considerazione i rapporti ed i contratti intervenuti tra gli attori e la banca.

Dalla lettura del documento 5 prodotto dagli attori si evince che con la raccomandata redatta il 26/05/2014 ed inviata il successivo 30/06/2014 gli attori hanno chiesto alla convenuta, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., l'invio della seguente documentazione: *“Contratto di mutuo, Documento di sintesi delle condizioni contrattuali, Piano di ammortamento con evidenza delle rate pagate sino alla data odierna, Periodo in moratoria “approvazione/sospensione” per verificare i corretti ratei di periodo, Copia delle eventuali fidejussioni rilasciate, Ogni ulteriore documento connesso al contratto di mutuo n. (omissis)”*.

Poiché dalla lettura di quella raccomandata sembra di capire che gli attori alla data del 26/05/2014 fossero privi della documentazione di cui chiedevano alla banca l'invio, viene francamente da domandarsi quale documentazione sia stata esaminata in Verona alla data del 04/06/2014 (doc. 3 attoreo) dal dott. (omissis) della (omissis) visto che la lettera del 26/05/2014 sarebbe stata spedita solo in data 30/06/2014 come si evince dalle due ricevute di spedizione allegate alla lettera del 26/05/2014.

Non trovando agli atti una spiegazione documentale a tale domanda se ne deve dedurre che la perizia di parte (doc. 3) sia stata fatta sulla base di quanto riferito a voce dagli attori visto che solo in data 30/06/2014 (cioè 26 giorni dopo aver ottenuto la relazione del dott. omissis) chiesero la documentazione loro mancante (tutta

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1312

pur avendo già in mano la relazione che accertava l'applicazione di tassi usurari al contratto di cui si accingevano a chiedere copia.

Dall'analisi del contratto di mutuo si evince che esso prevedeva un tasso corrispettivo variabile ed ancorato all'EURIBOR a tre mesi del 3,90%.

Il tasso soglia, come peraltro correttamente indicato dagli attori, era del 5,81%.

Nessun dubbio pertanto che la pattuizione di quel tasso fosse pienamente rispettosa della L. 108/96 non avendo gli attori, nei termini utili per introdurre elementi di fatto nella presente causa, addotto alcuna altra spesa che potesse far lievitare il valore percentuale dei tassi applicati.

Il tasso di mora pattuito prevedeva una maggiorazione di 2 punti al tasso corrispettivo e quindi un valore del 5,90%.

Il tasso soglia del 5,81% non è però il corretto valore da prendere a riferimento per valutare se il tasso di mora sia o meno usurario perché quello è il valore del tasso soglia corrispettivo.

Come è infatti noto la Banca d'Italia e quindi i DM ministeriali trimestrali, non rilevano la soglia di usura dei tassi di mora medi sicché confrontare il tasso di mora con il tasso soglia corrispettivo è improprio.

Come invece dedotto anche dalla convenuta, nel 2013 la Banca d'Italia ebbe a rilevare che nella media delle operazioni i tassi di mora prevedevano un incremento pari a 2,1 punti.

Il tasso soglia di mora sarà quindi pari a 8,955%, valore che si colloca sideralmente lontano dal rischio che quello pattuito nella misura del 5,90% possa superarlo rendendo inutilmente oneroso svolgere una CTU per accertare che il valore del 5,90% sia inferiore all'8,955%.

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va pertanto ricordato che nella giurisprudenza di merito si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, come accaduto in questo mutuo, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine.

La sola esplicitazione di tale valori, desumibili dal citato decreto relativo alla data di sottoscrizione del mutuo, sconfessano la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari.

Va anche evidenziata un'altra contraddizione dimessa dagli attori nella prima memoria istruttoria.

In quella memoria si legge testualmente: *“Nel caso di specie, il perito ha dimostrato che l'odierna convenuta ha concordato un tasso contrattuale del 3,90% e ha altresì pattuito, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, un tasso di mora del 5,90% e ciò a fronte di un TSU inferiore, infatti alla data della convenzione, ovvero nel trimestre di riferimento, il tasso soglia usura era del 5,81%.*

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1312

È evidente come il tasso di mora travalichi di quasi un punto percentuale il tasso soglia usura.

È evidente, quindi, che nel caso di specie, a fronte della pattuizione e della conseguente applicazione di un tasso di mora di per sé e a tutti gli effetti usurario, non vi sia nemmeno la necessità di sommarlo con il tasso corrispettivo.

Il contratto di mutuo, pertanto, risulta a tutti gli effetti usurario.

Nel caso de quo, infatti, diversamente da quanto asserito da controparte, il contratto di mutuo è usurario a prescindere dalla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, in quanto questi ultimi superano di per sé il tasso soglia.”

A parte il fatto che il valore 5,90% “travalica” semmai il valore 5,81% di quasi un decimo di punto (0,09% per l'esattezza) e non di un punto, tuttavia, seguendo la tesi di parte attrice, ad essere usurari sarebbero semmai solo gli interessi moratori.

L'art. 1815 c.c. statuisce che “*Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*” (art. 1815 comma 2 c.c.) sicché appare letterale che se solo gli interessi di mora fossero usurari, solo questi andrebbero espunti ed in nessun modo il mutuo potrebbe essere “gratuito” come sostenuto dagli attori.

In ogni caso tanto la perizia di parte della (omissis) a firma dott. (omissis), quanto il parere *pro veritate* dell'avv. (omissis) non si sono peritati di evidenziare se mai gli attori abbiano pagato interessi moratori, visto che l'atto di citazione sembra descrivere un mutuo in regolare ammortamento, sicché, se anche la relativa pattuizione fosse effettivamente usuraria, nulla potrebbe essere restituito non avendo gli attori mai dedotto o dimostrato di aver corrisposto interessi di mora usurari.

Su questo punto la relazione di parte non spende alcuna considerazione forse perché, come osservato più sopra, quando è stata redatta il consulente non aveva alcuna documentazione contrattuale sicché non poteva sapere se mai gli attori fossero stati messi in mora dalla convenuta.

In relazione alla doglianza secondo la quale essi sarebbero stati costretti a stipulare una certa polizza così che anche quella andrebbe calcolata nei costi al fine di verificare l'usurarietà del tasso, va invece osservato che da nessuna parte del contratto si rinviene la deduzione per cui quella polizza rappresentasse una condizione obbligatoria per la erogazione del mutuo.

In atti infatti si rinviene solo che gli attori si sono obbligati a fornire alla banca una tale polizza, ma non che la banca l'abbia chiesta quale *conditio sine qua non* per la erogazione della somma.

Nuova e pertanto illegittima è la domanda svolta solo nella prima memoria istruttoria di restituzione di una serie di spese sostenute per far fare le perizie di parte.

In relazione al deposito effettuato dall'avv. (omissis) in data 22/06/2015 ad ore 21.02 dell'atto denominato “*SECONDA MEMORIA EX ART. 183 COMMA VI C.P.C.*” esso appare inammissibile e *tamquam non esset* ai fini del decidere poiché quell'atto è stato in realtà già depositato in data 19/06/2016 dal nuovo procuratore della parte subentrato con una nuova costituzione di data 19/06/2015 così esauendo il potere della parte di depositare quell'atto istruttorio sicché quello dell'avv. (omissis) del 22/06/2015 appare un inammissibile duplicato dell'atto già depositato.

Tuttavia va osservato che anche la seconda memoria istruttoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. depositata dal nuovo procuratore è inammissibile e *tamquam non esset* ai fini del decidere perlomeno nella parte in cui non è destinata ad indicare i mezzi di prova di cui gli attori chiedono l'ammissione.

Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, 27 aprile 2016, n. 1312

L'esame di quell'atto, come già valorizzato dal procuratore di parte convenuta, consente di rilevare che esso si compone di ben 31 pagine che in realtà sono una comparsa conclusionale poiché collezionata con il copia/incolla di una serie di massime e richiami di decisioni di merito e di legittimità in materia bancaria che nulla hanno a che vedere con lo scopo per il quale è stato concesso il termine perentorio per il suo deposito ovvero "... un ulteriore termine di trenta giorni dalla scadenza del termine precedente per replicare alle domande ed alle eccezioni nuove o modificate dalla altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali ..." (verbale d'udienza del 21/04/2015).

La convenuta non ha depositato la prima memoria istruttoria sicché gli attori non avevano alcuna esigenza processuale di replicare ad alcunché e avrebbero dovuto utilizzare la seconda memoria istruttoria solo per indicare i mezzi di prova di cui chiedevano l'ammissione e fare le produzioni documentali.

Tutto ciò che in quelle 31 pagine non sia destinato allo scopo per il quale il termine è stato concesso non potrà pertanto trovare alcuna considerazione giuridica ed in questa sede ne viene pertanto omessa alcuna valutazione.

Tutte le domande attoree, perlomeno quelle ritualmente introdotte in giudizio, sono infondate e vanno integralmente rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SS.UU. n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi anche se sul punto va osservato che il valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c., ammonta ad euro 36.626,34 e non già indeterminabile come dichiarato in sede di iscrizione a ruolo della causa, circostanza peraltro che non muta il valore del contributo unificato pari ad euro 518,00, ma che invece muta radicalmente i valori medi di potenziale liquidazione delle competenze legali che avrebbero potuto arrivare fino ad euro 21.387,00 oltre accessori per le cause di particolare importanza di valore indeterminabile.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree perché infondate;
- 2) Condanna gli attori a rifondere alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in euro 7.254,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie sul compenso pari al 15% ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati; Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.
Così deciso in Padova, il 27 aprile 2016.

Il Giudice

Dott. Giorgio Bertola

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*